

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

11° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 2003

Presidenza del presidente PASTORE

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE****(1787) Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di beneficenza**

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 3, 4, 5
* FALCIER (<i>FI</i>), relatore	3
SESTINI, sottosegretario di Stato al lavoro e alle politiche sociali	4
ALLEGATO (<i>contiene i testi di seduta</i>)	6

N.B. I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.

Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC: CCD-CDU-DE; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

I lavori hanno inizio alle ore 15,47.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1787) *Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di beneficenza*

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1787.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Falcier.

FALCIER, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, il provvedimento al nostro esame, di iniziativa governativa, intende agevolare la benemerita attività delle associazioni di volontariato e di promozione sociale degli Enti ecclesiastici e delle fondazioni, mirata alla distribuzione di viveri ai poveri.

Per agevolare questa finalità, di alto significato sociale, il provvedimento interviene per facilitare il reperimento di prodotti alimentari da destinare a persone povere, semplificando le procedure e svincolandole dalla normativa relativa alla distribuzione di prodotti alimentari.

Tale semplificazione viene raggiunta equiparando le organizzazioni che provvedono alla distribuzione gratuita di prodotti alimentari al consumatore finale. Se il prodotto alimentare, infatti, viene consegnato direttamente al consumatore finale, sono notevolmente ridotti i vincoli di natura amministrativa e igienico-sanitaria.

La relazione governativa che accompagna il testo dà conto del parere favorevole della Conferenza permanente fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, con la proposta che la stessa Conferenza ha effettuato, e che risulta accolta, circa l'esigenza di estendere i beneficiari destinatari del provvedimento rispetto alla proposta iniziale, che la limitava alle associazioni di volontariato.

Il disegno di legge al nostro esame è costituito da un unico articolo di 3 commi. In esso si precisa che le organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri tenuti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, sono equiparate, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito ed utilizzo degli alimenti, ai consumatori finali. Si precisa inoltre che i luoghi, il personale ed i mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non sono soggetti alle vigenti autorizzazioni e controlli sanitari. Infine, si stabilisce che le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni di promozione sociale, agli enti ecclesiastici ed alle fondazioni.

Ricordo che la legge 8 novembre 2000, n. 328, contiene riferimenti importanti per la questione in esame poiché promuove la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali. Infatti il comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 328 stabilisce che la Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione. La stessa legge prevede all'articolo 5 comma 2 che gli Enti pubblici promuovano azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore di meglio esprimere la propria progettualità.

Ricordo anche la legge 7 dicembre 2000, n. 383, relativa alla disciplina delle associazioni di promozione sociale, che stabilisce che la Repubblica riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.

L'individuazione delle associazioni destinatarie del provvedimento in esame (associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, ex articolo 2 della citata legge n. 383 del 2000, Enti di patronato, organismi della cooperazione, Enti riconosciuti da confessioni religiose previsti dalla medesima legge n. 328), potrebbe essere meglio definita, eventualmente in sede emendativa, semplificando e unificando il contenuto dei commi 1 e 3 dell'articolo unico del provvedimento.

Pertanto auspico che, dopo l'opportuna discussione, il provvedimento possa essere approvato usufruendo di quanto il Presidente del Senato ha disposto, attribuendo, sulla base dell'articolo 35, comma 1, del Regolamento la sede deliberante alla Commissione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare in discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SESTINI, *sottosegretario di Stato al lavoro e alle politiche sociali*. Signor Presidente, onorevoli senatori, intervengo solo per esprimere il mio compiacimento per il fatto che il provvedimento è stato affidato a questa Commissione in sede deliberante, in quanto ciò comporterà una indubbia accelerazione dei tempi del suo esame.

Vorrei chiarire che il provvedimento in titolo andrà a favorire l'opera di associazioni di volontariato che operano nel settore dell'assistenza alle fasce di povertà estrema. Si tratta certo di grandi associazioni ma anche, soprattutto nei centri minori, di piccole realtà che operano in favore di chi non ha letteralmente a disposizione nemmeno un pezzo di pane: ricordo

per tutte le associazioni che gestiscono le mense dei poveri. È chiaro che in città come Roma ci troviamo di fronte a strutture anche grandi, gestite da importanti associazioni, mentre nelle città medio-piccole questo lavoro viene svolto da strutture piccole o piccolissime. In Italia già vengono poste in essere alcune attività (mi riferisco, ad esempio, alla raccolta del banco alimentare, alle giornate di solidarietà della *Caritas* e così via) che permettono a queste associazioni di continuare la loro opera.

Nello stesso tempo, però, assistiamo (ed è questo il *casus* che ha dato origine al provvedimento in esame) ad un grande spreco all'interno di mense aziendali e di supermercati, cioè di tutti quei luoghi in cui i prodotti alimentari vengono venduti, trattati o consumati. Infatti in una mensa aziendale il prodotto non consumato, pur integro, oggi viene gettato via. Il disegno di legge in esame, invece, equiparando l'associazione di volontariato al consumatore finale, offrirà a tutti la possibilità di non sprecare i prodotti, sempre in presenza dei normali controlli che si fanno sui cibi destinati al consumatore finale entro le previste date di scadenza.

Sul punto vorrei essere chiara, anche a fronte di eventuali obiezioni: il fatto che il cibo sia destinato alla mensa dei poveri non elimina i controlli. Al contrario, i controlli esistono e sono gli stessi che vengono fatti sui cibi che noi acquistiamo, portiamo a casa e consumiamo entro la data di scadenza. Viene semplicemente equiparato il volontario dell'associazione al consumatore finale. Il prodotto in ogni caso va consumato entro le 24 ore e comunque entro la data di scadenza in una struttura di sostegno alle povertà, che solitamente è una mensa. È una misura, quindi, di risparmio, e tende all'uso corretto di quanto ad oggi non verrebbe reimpiegato offrendo un sostegno a queste associazioni.

Concludo ribadendo la questione dei controlli perché, non si deve pensare ad un loro allentamento. In realtà, semmai, vi è una diminuzione della burocrazia, ma i controlli sanitari sono quelli già disciplinati dalle leggi nazionali e dai regolamenti delle Asl che inevitabilmente si applicano anche a questi cibi trasportati.

Questa è una premessa all'esame del provvedimento; ci sarà poi modo di approfondire alcuni profili in sede di discussione di eventuali proposte emendative. Auspico comunque la rapida approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Colleghi, propongo di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 di martedì 28 gennaio.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,58.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 1787
D'iniziativa governativa

Art. 1.

*(Distribuzione dei prodotti alimentari
a fini di beneficenza)*

1. Le organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri tenuti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, sono equiparate, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito ed utilizzo degli alimenti, ai consumatori finali.

2. I luoghi, il personale ed i mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non sono soggetti alle vigenti autorizzazioni e controlli sanitari.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni di promozione sociale, agli enti ecclesiastici ed alle fondazioni.

